



COMUNE DI MONTANO LUCINO

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Ordinanze e ordini verbali	4
Art. 4 - Incaricati della vigilanza	4
Art. 5 - Operazioni di controllo ed accertamento	4
Art. 6 - Licenze e autorizzazioni	4
Art. 7 - Suolo pubblico: definizione	5
Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico	5
Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico	6
Art. 10 - Pericolo alla pubblica incolumità	6
Art. 11 - Depositi materiali di risulta	6
Art. 12 - Scavi su suolo pubblico	6
Art. 13 – Impalcature	6
Art. 14 - Conservazione degli edifici e manutenzione delle loro parti	7
Art. 15 - Accensione di fuochi	7
Art. 16 - Cautele nei lavori	7
Art.17 - Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati	7
Art. 18 - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi	8
Art. 19 - Canne fumarie	8
Art. 20 - Sgombero della neve sui tetti	8
Art. 21 - Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio	8
Art. 22 - Divieto di spargimento acqua	9
Art. 23 - Accatastamento legna e materiali infiammabili	9
Art. 24 - Gas - Uso di apparecchiature	9
Art. 25 - Materie infiammabili - Scorte	9
Art. 26 - Disciplina per l' esposizione di cartelli, insegne e simili	9
Art. 27 - Monumenti e targhe	10
Art. 28 - Tende nelle arcate e dei negozi	10
Art. 29 - Vernici fresche	10
Art. 30 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti.	10
Art. 31 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti	11
Art. 32 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici	11
Art. 33 – Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici	11
Art. 34 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti	12
Art. 35 - Divieto di detenzione di alcune specie di animali	12
Art. 36 - Animali pericolosi	12
Art. 37 - Rifiuti domestici	13
Art. 38 - Rifiuti non domestici	13
Art. 39 – Utilizzo del Centro Comunale per la raccolta differenziata (piattaforma ecologica)	13
Art. 40 - Espurgo pozzi neri	14
Art. 41 - Uso di strumenti musicali	14
Art. 42 - Rumori molesti	14
Art. 43 - Pubblicità sonora	15
Art. 44 - Cortili: divieti	15
Art. 45 – Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico	15
Art. 46 - Carico e scarico merci	15
Art. 47 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili	15

Art. 48 - Bagni in luogo pubblico	16
Art. 49 - Manifestazioni – Processioni – Cortei funebri	16
Art. 50 - Officine e laboratori: condizioni di esercizio	16
Art. 51 - Attività rumorose e incomode: locali, condizioni di esercizio ed orari	16
Art. 52 - Mestieri girovaghi	17
Art. 53 - Suonatori ambulanti	17
Art. 54 - Attività ricettive	17
Art. 55 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: insegne	17
Art. 56 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre	18
Art. 57 - Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita	18
Art. 58 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: ispezioni	18
Art. 59 - Commercio: panificazione	18
Art. 60 - Sanzioni e procedure	18
Art. 61 - Reiterazione delle violazioni	19
Art. 62 - Risarcimento danni	19
Art. 63 - Diffida - Esecuzione d' ufficio	19
Art. 64 - Esposti all' Amministrazione Comunale	19
Art. 65 - Entrata in vigore	19
Art. 66 - Pubblicità del Regolamento	19

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme che, contribuendo alla sicurezza della popolazione ed al buon andamento della vita sociale, siano idonee a garantire nel territorio comunale la convivenza civile e democratica, in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali nel rispetto delle gerarchie delle fonti di diritto.
2. Si richiamano le seguenti fonti normative:
 - a) D.P.R. 616/77 - Art. 18
 - b) Decreto legislativo 267/2000 – Artt. 7, 7 bis, 50, 54 e 107
 - c) Legge 689/81
 - d) Decreto legislativo 507/1999
 - e) Decreto legislativo 112/98
 - f) Legge 241/90
 - g) Statuto Comunale

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le norme relative agli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso od aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.
3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 3 - Ordinanze e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.
2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, date sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei servizi per i settori di loro competenza.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 4 - Incaricati della vigilanza

1. Oltre al Servizio di Polizia Locale sono preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 D.P.R. 447/88 nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 5 - Operazioni di controllo ed accertamento

1. Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 4 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, e qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

Art. 6 - Licenze e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze rilasciate in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emesse per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo da parte del titolare di riparare tutti i danni causati durante l'esercizio e/o l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi;

- d) con riserva all' Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie, nel pubblico interesse, sospendendo o revocando in casi eccezionali a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di abuso;
 - f) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.
2. Le spese relative al rilascio sono a carico del destinatario.
 3. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni e/o ogni altro atto comunque denominato, previsti dal presente articolo fosse subordinata al pagamento presso la Tesoreria Comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggior somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale ammontare del danno subito, o in parte il costo, così come valutato dall' U. T. Comunale, per il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.
 4. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate contro esibizione della prova dell' avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.
 5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).
 6. In caso di reiterazione della violazione si applica anche la sospensione fino a 30 giorni del titolo autorizzativo.

Art. 7 - Suolo pubblico: definizione

1. Per la definizione di suolo pubblico, agli effetti dell' applicazione del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.
2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza il permesso dell' Amministrazione Comunale.
3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, l'Amministrazione Comunale dispone della servitù d'uso limitatamente alla superficie.
4. Per l'alterazione od occupazione degli spazi sottostanti occorre anche il consenso del nudo proprietario.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dal Regolamento Comunale TOSAP e dall' atto di autorizzazione:
 - a) pagamento della TOSAP e, ove previsto, di altre tasse e/o diritti;
 - b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
 - c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - d) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l' occupazione debba continuare anche nella notte;
 - e) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine dell' occupazione.
2. Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica s'intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.
3. Sono eccettuate in ogni caso da limitazioni di orario le normali limitazioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavori stradali od edili o fatti a conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, nonché quelle relative a manifestazioni pubbliche, purché regolarmente autorizzate, di carattere politico, sociale, sindacale, etc... .
4. È vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al precedente punto c); ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).
6. In caso di reiterazione della violazione si applica anche la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 9 - Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza a cura del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

Art. 10 - Pericolo alla pubblica incolumità

1. Se una casa, un muro od in genere qualunque fabbricato o in parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.
2. Non ottemperando all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l'azione penale ai sensi degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000.
3. È vietato far sporgere i rami sulla pubblica via, ad un'altezza inferiore ai 4.50 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione, soprattutto a seguito di maltempo.
4. La neve ed il ghiaccio dai tetti e dai marciapiedi deve essere immediatamente sgomberato dai proprietari e/o dai conduttori degli immobili allorché si configuri uno stato di pericolo alla pubblica incolumità.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 11 - Depositi materiali di risulta

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, di sostituzione di grondaie, etc..., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi all'estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertono le persone del pericolo.
2. Se, per ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura cautelare, l'autorità comunale prescriverà altre cautele.
3. I depositi di materiali, calcinacci, etc..., dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami e i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 12 - Scavi su suolo pubblico

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possono chiudere stabilmente in giornata, devono essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada e relative norme regolamentari.
3. È fatto obbligo all'impresa esecutrice dello scavo, o di altri lavori, indicare con apposite segnalazioni sia il proprio nome che la ragione sociale nonché la data prevedibile del termine dei lavori.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).
5. La violazione ai commi 1° e 2° comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 del Codice della Strada.

Art. 13 - Impalcature

1. È vietato costruire impalcature, o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.
2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
3. L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti, e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza.

4. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolve anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 14 - Conservazione degli edifici e manutenzione delle loro parti

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dal proprio Ufficio Tecnico.
4. In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero colpire le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, botole e simili sul suolo pubblico.
5. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all'autorità comunale ove questi possano causare pericolo.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 15 - Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori (pavimentazioni in catramatura ecc.).
2. L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecues, o attrezzi simili, è consentita purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.
3. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del Tulp.
4. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del Codice Penale.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 16 - Cautele nei lavori

1. Nei luoghi di pubblico passaggio, cortili compresi, ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi e di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di afflatti maleodoranti.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art.17 - Lancio e trasporto di oggetti - Giochi vietati

1. È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
2. È pure vietato il lancio di qualsiasi oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alla proprietà altrui, nonché lanciare o far esplodere petardi, mortaretti e simili in luogo pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. È del pari vietato, fuori dai luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone, arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazioni pubblica nonché sui cartelli stradali e pubblici manufatti.
4. È vietato il trasporto di oggetti, con qualsiasi mezzo anche non a motore, che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele atte a evitare danno alle persone.
5. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, etc...) non debbono essere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 18 - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi

1. È vietato battere tappeti, stuoie o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via od alle finestre ad essa prospicienti.
2. E' vietato gettare da finestre, balconi, terrazzi, etc..., ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio .
3. È vietato annaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio .
4. È parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggiali, etc..., vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficientemente assicurati .
5. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d' uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica .
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 19 - Canne fumarie

1. Fatto salvo il rispetto delle norme contro l' inquinamento atmosferico, sia nell' interno come all' esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 20 - Sgombero della neve sui tetti

1. È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall' interno dei cortili sul suolo pubblico.
2. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di esse sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall' Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l' operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.
3. In tal caso il proprietario dello stabile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.
4. I poggiali e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno e molestia ai passanti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 21 - Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

1. I conduttori, i proprietari residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti, anche solidamente, a spazzare la neve dai marciapiedi e dai sottoportici lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività e pertinenze. In mancanza del marciapiede l' obbligo si limiterà allo sgombero del solo passaggio d'accesso alle proprietà.
2. Lo spazzamento della neve dovrà essere eseguito non appena cessata la nevicata tanto in giorno feriali che festivo.
3. I destinatari di queste norme hanno altresì l' obbligo di togliere immediatamente lo strato di ghiaccio che si fosse formato, non mancando di spargere al suolo, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 22 - Divieto di spargimento acqua

1. È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.
2. È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti .
3. E' vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalla private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 23 - Accatastamento legna e materiali infiammabili

1. Non si possono accatastare né tenere accatastate, allo scoperto, nei cortili circondati dai fabbricati da più di due lati, legna e altre materie di facile accensione se non si adottano le cautele che prescriverà l' Autorità Comunale a seconda dei casi .
2. Nell' interno dell' abitato i magazzini ed i depositi di fieno, legnami, stracci, legna da ardere, cartoni, non possono essere tenuti che in locali coperti da volta reale o solai in cemento armato, oppure in locali isolati, muniti di fitta rete metallica alle finestre.
3. I locali soprastanti e contigui ai magazzini, di cui al comma precedente, non possono contenere materie facilmente infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 24 - Gas - Uso di apparecchiature

1. Per l' installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile ad uso civile sia coloro che procedono all' installazione degli impianti che gli utenti dovranno attenersi alle disposizioni di legge ed alle norme tutte emanate dagli enti pubblici competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 25 - Materie infiammabili - Scorte

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità.
2. È comunque fatta salva l' osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 26 - Disciplina per l' esposizione di cartelli, insegne e simili

1. È vietata qualsiasi esposizione di insegne, vetrine, cartelli, locandine, frontoni, addobbi, festoni, lumi, mensole e sostegni, nomi di ditte e pubblicità di ogni genere senza l' autorizzazione dell' Autorità Comunale che potrà negarla per fini di tutela dell' estetica cittadina in generale e del carattere artistico e storico del luogo ovvero altro giustificato motivo.
2. Si richiama il Regolamento Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento richiamato al comma 2.

Art. 27 - Monumenti e targhe

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, anche all'esterno del centro abitato, è necessario ottenere l'autorizzazione comunale, o prefettizia o ministeriale secondo le rispettive competenze, e fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro necessario.
3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 28 - Tende nelle arcate e dei negozi

1. L'installazione permanente di nuove tende dovrà seguire le procedure previste dal DPR 380/01 s.m.i.
2. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del successivo articolo.
3. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.
4. Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio.
5. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi di cui al precedente articolo, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che proteggono.
6. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere eguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.
7. Tutte le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri 2.30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.
8. Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli ed i semafori disciplinanti la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.
9. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni o pali.
10. È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi preclusi al traffico veicolare. In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.
11. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 29 - Vernici fresche

1. Ogni oggetto verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 30 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti.

1. È vietato prelevare l'acqua dalle fontane o spruzzarla contro i passanti così come manomettere, anche nelle fontanelle, i congegni automatici e non, regolanti i getti d'acqua. È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.
2. È vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle.
3. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permessa esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani e pulizia di piccole ferite, che si effettuano normalmente sui bambini.
4. Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che accedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni e biancheria.
5. Con propria ordinanza il Sindaco o il Responsabile del servizio competente può vietare ai privati cittadini di versare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili.

6. È sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.
7. È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio.
8. Sono fatti salvi i casi di emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc...) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Locale.
9. È sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5 dai civici idranti.
10. È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della protezione civile.
11. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essi condotta risulti non usabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco o Assessore Delegato od, in casi di assoluta urgenza, il Tecnico Comunale o il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o loro facenti funzioni, potranno dare in deroga a quanto sopra espresso permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.
12. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 31 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti

1. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni, figure come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti degli esercizi pubblici.
2. L'affissione dei manifesti di ogni tipo, avvisi, manoscritti, è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.
3. I privati e le agenzie immobiliari possono affiggere gli avvisi di compravendita o locazione di immobili esclusivamente sugli accessi o lungo i muri perimetrali dell'immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale, a condizione che la dimensione dell'avviso non ecceda la dimensione del formato UNI-A4.
4. È ammessa l'affissione o la collocazione di avvisi su alberi, pali, edifici o strutture pubbliche nonché lungo i muri o le cancellate delimitanti gli spazi pubblici o aree su cui insistono immobili o strutture pubbliche, solamente in caso di pubblica utilità (feste, manifestazioni, etc...) e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con metodi non pregiudizievoli dell'integrità e del decoro dei supporti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 32 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione infissi e sottoportici

1. Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.
2. I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.
3. L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura, ed anche la sostituzione o la verniciatura degli infissi.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 33 – Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici

1. È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico e gettare acqua, rifiuti, bucce od altri oggetti di qualsiasi specie come è parimenti proibito nell'ambito del centro abitato ed in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto al pubblico o alla pubblica vista.
2. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici, delle chiese e/o altri luoghi di culto, delle abitazioni private.
3. È vietato in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e della telefonia, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

4. In tutti I luoghi pubblici od aperti al pubblico uso è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.
5. E' vietato soddisfare alle naturali esigenza corporali fuori dagli appositi manufatti.
6. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l' uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.
7. È proibito, sul suolo pubblico, spaccare o segare legna nonché lavare autoveicoli o effettuare altri lavori.
8. Sono anche vietate sul suolo pubblico le riparazioni di veicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione .
9. Qualora il lavaggio degli autoveicoli o simili avvenga lungo corsi d' acqua, canali, fossi o rogge, verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalle leggi statali o regionali vigenti.
10. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 34 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per i rifiuti, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale.
2. E' vietato cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, camminare sugli spazi erbosi.
3. Nei parchi e giardini pubblici è particolarmente vietato:
 - a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
 - b) coricarsi nei luoghi erbosi , dormire sdraiati sulle panchine;
 - c) effettuare i giochi fuori dagli appositi spazi;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste o altre cose fisse o mobili;
 - e) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande e giornali ed altro;
 - f) entrare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo (auto, motocicli, ciclomotori, biciclette), con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per portatori di handicap o vetture speciali per gli stessi;
 - g) l'utilizzazione dei giochi installati per i bambini da parte di persone di età superiore ai 12 anni.
4. E' permessa la circolazione di bambini in bicicletta di età non oltre gli 8 anni e sotto il controllo degli accompagnatori.
5. Le autovetture recanti il distintivo portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati .
6. È sempre consentito il transito di vetture ed automezzi del Comune, del gestore del chiosco, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
7. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 35 - Divieto di detenzione di alcune specie di animali

1. È vietato tenere all' interno del centro abitato animali anche domestici, o allevamenti, che rechino molestia o danno al vicinato.
2. Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale d' Igiene.
3. L' Autorità Comunale, nel notificare il divieto, fisserà all' interessato un termine per l' allontanamento degli animali.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 36 - Animali pericolosi

1. È fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
2. Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l' effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:
 - a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni.
 - b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali

- c) essere costantemente vigilati da persona adulta.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 37 - Rifiuti domestici

1. È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso.
2. Dove è previsto l'impiego dei sacchi di plastica gli stessi devono essere, sia per i rifiuti domestici che per la raccolta differenziata del colore stabilito dall'Amministrazione Com.le, e accuratamente chiusi.
3. L'esposizione dei sacchi deve avvenire sul suolo pubblico in prossimità dell'entrata dell'abitazione, non prima delle ore 21.00 del giorno precedente stabilito per il servizio di raccolta e ritirati entro le ore 19 qualora non venissero raccolti dal servizio pubblico.
4. Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri simili contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente non allo stato sfuso ma in involucri adatti ad impedire la dispersione di polveri o di materiali organici minuti.
5. In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti come cassette di frutta, scatole di plastica, etc..., provenienti da abitazioni, dovranno essere immessi nei contenitori stabiliti dopo essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell'utente.
6. È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurre vernici, solventi e materiali tossici.
7. Tutte le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata (bottiglie ed i contenitori di vetro, carta e cartone, pile scariche, medicinali scaduti, scarti vegetali da giardino, frazione umida proveniente dalle abitazioni, frigoriferi e televisori) vanno smaltite introducendole o negli appositi contenitori posti lungo le pubbliche vie (campane) o in luoghi speciali (piattaforma ecologica) oppure mediante conferimento al servizio pubblico di raccolta porta a porta.
8. È vietato immettere nei sacchi dell'immondizia tutti i rifiuti soggetti a raccolta differenziata per il recupero e la valorizzazione.
9. È vietato depositare od abbandonare presso le isole ecologiche tutti quei materiali non soggetti a recupero.
10. È vietato ai non residenti depositare i sacchi dell'immondizia lungo le vie del paese o negli appositi contenitori ove previsti.
11. È vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti.
12. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).
13. La violazione all'11° comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 38 - Rifiuti non domestici

1. I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso (mobili, elettrodomestici, materassi, bombole di gas liquido fuori uso, etc...) e gli scarti di vegetazione non devono essere esposti sulla pubblica via od abbandonati in luoghi abusivi di scarico.
2. Tali materiali devono essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione Comunale per la raccolta (piattaforma ecologica), nel rispetto degli orari di apertura.
3. I materiali che risultano provenienti da lavori di manutenzione (lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, etc...) non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti ad apposita discarica a cura dell'utente o dell'impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.
4. Tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio ed gli odori nauseanti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 39 – Utilizzo del Centro Comunale per la raccolta differenziata (piattaforma ecologica)

1. L'amministrazione Comunale mette a disposizione della cittadinanza un centro per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti recuperabili e valorizzabili nonché per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

2. Presso la piattaforma ecologica lo smaltimento dei rifiuti ammessi è consentito alle sole persone munite di apposita tessera rilasciata dall'Ufficio Ecologia, nel rispetto degli orari di apertura stabiliti, debitamente pubblicizzati sul cancello di ingresso.
3. E' vietato abbandonare al di fuori del perimetro recintato della piattaforma ecologica i rifiuti di qualsiasi tipo.
4. Il deposito non deve avvenire fuori dagli appositi contenitori.
5. L'asportazione di eventuali rifiuti può avvenire solo previo consenso del custode.
6. Il custode, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ha il compito di effettuare i controlli sulla persone e sui tipi di rifiuti conferiti, dettando verbalmente le occorrenti disposizioni affinché i materiali vengono depositati con ordine e nel rispetto delle direttive comunali.
7. Il custode ha altresì il dovere di segnalare, nell'immediatezza del fatto anche verbalmente e successivamente per iscritto, alla Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale ogni situazione irregolare che dovesse accadere sia all'interno della piattaforma ecologica che nelle immediate vicinanze.
8. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 500 (p.m.r. € 150,00).

Art. 40 - Espurgo pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatta esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore.
2. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 41 - Uso di strumenti musicali

1. Fatte salve le disposizioni di cui all' art. 659 del Codice Penale è vietato l' uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze dopo le ore 21, salvo diversa autorizzazione dell' Amministrazione Comunale in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati, ricorrenze civili o religiose.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 42 - Rumori molesti

1. È vietato nelle case produrre rumori o grida incomodi al vicinato.
2. E' vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono.
3. L' uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all' esterno dell' esercizio non se ne percepiscono i suoni .
4. Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente Regolamento Locale d' Igiene; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell' ASL, ed imporre l' effettuazione dei lavori di insonorizzazione. La mancata osservanza dell' ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.
5. Nell' uso delle saracinesche metalliche, porte basculanti, cancelli elettrici e/o dispositivi elettromeccanici similari, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato .
6. Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre due volte .
7. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con i detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori molesti.
8. È vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso di autoradio ed apparecchi similari a vettura ferma, ad eccessivo volume, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.
9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 43 - Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche è vietata, così come disposto dall' art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dal art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.
2. E' consentita nei limiti previsti dal Regolamento per la Pubblicità e nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigenti e in ogni caso non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 oppure da quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, se più restrittivo.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 44 - Cortili: divieti

1. Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all' aperto mestieri rumorosi che abbiano come conseguenza la formazione di gas di scarico.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76,00).

Art. 45 – Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari degli immobili dismessi confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a proprietari dei terreni ed in qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. Le recinzioni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni previste, con murature, cancellate od altre difese stabilmente infisse al suolo od ai muri e di aspetto decoroso.
4. E' vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150,00).

Art. 46 - Carico e scarico merci

1. Le operazioni di carico e scarico di ogni tipo di merce, anche in caso di trasloco, che si svolgono su suolo pubblico, al di fuori degli appositi spazi identificati con segnaletica stradale, devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e dovranno in ogni caso ottenere preventivamente l' apposita autorizzazione comunale previo pagamento della relativa tassa (osap).
2. È vietato svolgere operazioni di carico e scarico dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
3. Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati .
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 47 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili

1. Sul territorio comunale non sono state allestite apposite aree attrezzate al fine di far sostare roulettes, caravan, campers e veicoli simili.
2. E' vietato il soggiorno nell' ambito del territorio comunale in roulettes, autocaravans e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
3. Fanno eccezione quelli al seguito degli spettacoli viaggianti che, previa autorizzazione scritta dell' Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest' ultima e per il tempo indicato nell' autorizzazione.
4. È altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150,00).

Art. 48 - Bagni in luogo pubblico

1. È vietato fare bagni nelle acque pubbliche esistenti nel territorio comunale.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 49 - Manifestazioni – Processioni – Cortei funebri

1. Le manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone e/o autoveicoli, dovranno essere autorizzate dall'Autorità Comunale e dovranno seguire gli itinerari concordati con gli organi di polizia locale e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale vigente.
2. I cortei funebri muoveranno esclusivamente dalla Chiesa verso il cimitero percorrendo l'itinerario più breve. I cortei funebri di altre Fedi religiose, dovranno attenersi a quanto indicato dal comma 1.
3. Previa richiesta scritta presentata con congruo anticipo, potranno essere concesse autorizzazioni per percorsi alternativi.
4. Qualora non è possibile ottenere la scorta da parte degli organi di polizia, i cortei dovranno marciare sul lato destro della carreggiata e rispettare le disposizioni dettate dal Codice della Strada.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150,00).

Art. 50 - Officine e laboratori: condizioni di esercizio

1. Nelle officine e laboratori siti in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite foderazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse e i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane dai muri.
2. Debbono essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni ed evitare il propagarsi delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.
3. È fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dei regolamenti generali e locali nonché le altre che le autorità competenti riterranno necessarie.
4. La concessione dell'autorizzazione è fatta ai soli effetti dei regolamenti comunali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità Comunale.
5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 51 - Attività rumorose e incomode: locali, condizioni di esercizio ed orari

1. Sono ritenute rumorose tutte quelle attività produttive che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono considerate incomode le attività produttive che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
3. I locali in cui si effettuano attività rumorose o incomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.
4. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.
5. L'autorità comunale ha facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione presso le attività produttive e di ordinare modificazione agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.
6. L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.
7. Pure con ordinanza può essere disposta la chiusura delle attività produttive per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.
8. È fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza, nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.
9. Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od incomodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria: dalle ore 06 alle ore 22.
10. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.

11. Per occasionali e contingenti motivi l' Autorità Comunale potrà, di volta in volta, autorizzare per iscritto deroghe all' orario come sopra stabilito, ampliando e riducendo le fasce orarie ovvero vietando in determinate ore l' esercizio di attività rumorose od incombode.
12. Per quanto riguarda i mercati all' aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento ed eventuali ordinanze dispositive.
13. La violazione dei commi dal 1° all'8 del presente articolo comporta l' emissione di ordinanza di cessazione attività con applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. non ammesso – emissione di ordinanza ingiunzione).
14. La violazione dei commi dal 9° al 12° del presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 75 ad euro 450 (p.m.r. € 150,00).

Art. 52 - Mestieri girovaghi

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e di richiamare l' attenzione con grida e schiamazzi.
2. E' vietata l'attività di lavavetri, di vendita e/o altra attività alle intersezioni anche semaforizzate, ai passaggi a livello ed alle fermate dei mezzi pubblici.
3. E' vietata la ricerca di oggetti usati nei sacchi dell'immondizia ed in quelli della raccolta abiti se esposti sulla pubblica via.
4. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 53 - Suonatori ambulanti

1. Ai suonatori ambulanti è vietato:
 - a) di ostacolare il traffico;
 - b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;
 - c) di soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 150 da ospedali, case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese o altri luoghi di culto durante le funzioni religiose, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni.
2. Valgono le stesse limitazioni già previste dall' art. 44 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.
3. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 54 - Attività ricettive

1. L' attività ricettiva è soggetta alle procedure previste dalla vigente normativa di settore..
2. È fatto obbligo di conduttori di alberghi, pensioni o locande di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell' albergo nel quale debbono essere indicati:
 - a) i servizi forniti dall' albergo;
 - b) i servizi forniti per la camera;
 - c) i servizi forniti compresi nel prezzo;
 - d) il prezzo della camera;
 - e) l' ora di consegna della camera;
 - f) l' orario per l' uso della camera;
 - g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.
3. La violazione al presente articolo comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 55 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: insegne

1. I negozi, gli esercizi pubblici e le attività produttive possono avere all' ingresso principale una insegna indicante il tipo di negozio od attività che viene svolta all' interno dello stesso.
2. Per ragioni di decoro architettonico l' Autorità Comunale può disporre che tutti i negozi situati nelle vie o piazze devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.
3. Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 56 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

1. Le mostre e gli oggetti esposti negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e/o nei locali di lavorazione, alla vista dell' pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l' esercizio e/o il locale di lavorazione salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 57 - Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita

1. I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.
2. Essi devono essere costantemente forniti, specie se si tratti di generi alimentari, di scorte sufficienti di merci in grado da poter far fronte alle normali richieste del pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 58 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: ispezioni

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di qualsiasi esercizio ed attività produttiva, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che le merci, specie se trattasi di generi alimentari, siano ben tenute e conservate.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128,00).

Art. 59 - Commercio: panificazione

1. I forni e gli annessi laboratori dovranno, durante la lavorazione e la cottura del pane, essere in condizioni tali che sia sempre possibile l' accesso e l' uscita.
2. Il pane deve essere venduto esclusivamente a peso e ogni tipo tenuto separato, in apposite scansie sollevate da terra.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 166,00).

Art. 60 - Sanzioni e procedure

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Segretario Comunale.
3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
5. In caso di mancato rispetto delle ordinanze di imposizioni obblighi, sospensione o cessazione di attività o comportamenti, l'Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20 della legge 689/81.

Art. 61 - Reiterazione delle violazioni

1. Si applica l'art. 8 bis della Legge 689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo 507/99.

Art. 62 - Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici comunali competenti.

Art. 63 - Diffida - Esecuzione d' ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'Autorità Comunale competente, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l' autore od il responsabile dell' infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all' uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d' ufficio all' eliminazione del fatto antiggiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 64 - Esposti all' Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal Regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d' Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l' intervento dell' Ufficio Tecnico Comunale o del Servizio di Polizia Locale.
4. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l' identità, dell' esponente.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 66 articoli, entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 66 - Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241/1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.